


# **Procedimento assembleare ed extrassembleare Nelle decisioni dei soci di S.r.l.**


**PISA, 19 Aprile 2024**

**Prof. Edgardo Ricciardiello**  
**Professore Associato di Diritto Commerciale**  
([e.ricciardiello@unibo.it](mailto:e.ricciardiello@unibo.it))




# Il tipo s.r.l. nella riforma del diritto societario del 2003

- Nella riforma del diritto societario la s.r.l. cessa di essere una «piccola società per azioni senza azioni»
- Abbandono del modello della «anonima per quote» e riavvicinamento ai progetti di riforma di fine '800 e dei primi del '900 caratterizzati da una maggiore aderenza al modello economico della s.r.l.
- La governance della s.r.l. nella disciplina ante riforma era retta dall'art. 2486 c.c. che rinviava all'art. 2364 n. 4 c.c. in tema di competenze dell'assemblea dei soci senza che venissero enfatizzate le caratteristiche del tipo
- Dissociazione tra qualità di socio e funzione amministrativa



# Le caratteristiche tipologiche della s.r.l.

- Ristretta compagine sociale
- Omogeneità della compagine sociale
- *Intuitus personae*
- Scarsa rilevanza del capitale sociale e preponderanza del c.d. «capitale umano»
- Attribuzione diretta della gestione ai soci




# Dal progetto Vivante al progetto De Gregorio

- Nel progetto Vivante la s.r.l. doveva costituire modello semplificato rispetto a quello azionario ove si recuperava la centralità del ruolo del socio-imprenditore con diretta attribuzione di poteri gestori ai soci
- Semplificazione dei processi decisionali
- Svilimento del metodo assembleare non ritenuto necessario nelle compagini a base ristretta
- Abbandono del progetto per il clima politico
- Il progetto De Gregorio si arenò invece per la necessità di modernizzare il diritto delle società aperte ai mercati dei capitali




# Dalle autorizzazioni assembleari alle decisioni dei soci

- Il sistema del codice del '42 era imperniato sul rinvio operato dall'art. 2486 c.c. all'art. 2464 c.c. che è incentrato sulla responsabilità esclusiva degli amministratori e che preclude ad alcun potere gestorio della assemblea
- Il regime delle autorizzazioni previsto dall'art. 2364 n. 4 (oggi n. 5) c.c. non lasciava spazio a decisioni dei soci in materia gestoria nemmeno a favore dell'assemblea
- 2487 c.c. rinviava invece a tutte le disposizioni previste in materia di amministrazione della s.p.a.
- Non si rinveniva alcun potere decisorio del socio uti singulus



# Il superamento del metodo assembleare


- La naturale attribuzione del potere gestorio ai soci in forza del riformato art. 2475 c.c. relega il metodo assembleare ad estremo rimedio da impiegarsi solo ai fini dell'assunzione delle decisioni che comportano modifica degli assetti organizzativi (v. anche il richiamo dell'art. 2475 comma 1 c.c. al 2086 c.c.)
- Il metodo assembleare quale sinonimo di collegialità non costituisce nelle società a base ristretta canone necessario
- Nella spa dove si contrappongono molteplici interessi anche appartenenti a categorie diverse di azionisti il metodo collegiale soddisfa l'esigenza di contemperamento di tali interessi
- Nelle società compagine ristretta ove vi è coincidenza tra soci e amministratori il metodo collegiale risulta essere un inutile produzione di costi



# Modelli personalistici

- Il recepimento di modelli di gestione personalistici (amministrazione disgiuntiva e congiuntiva) conferma che la collegialità non costituisce soprattutto nelle società a ristretta compagine sociale garanzia di ponderatezza delle decisioni anche sotto il profilo delle correlate responsabilità
- Art. 2475 comma 3 c.c. prevede l'amministrazione disgiuntiva tipica delle società di persone ammettendo anche nella s.r.l. decisioni unilaterali vincolanti seppure opponibili ex ante
- Le prerogative decisionali dei soci e degli amministratori si svincolano dal modello corporativistico o «organico»

# Rilevanza centrale del socio



- La legge delega di riforma del diritto societario stabiliva quale obiettivo primario quello di assicurare a coloro che intendono intraprendere un'attività economica un quadro legale che consenta di organizzarla in termini di equilibrio tra snellezza procedurale e garanzie per soci estranei alla gestione
- Influenza del soft law (High level group of company law experts 2002) che ammette ampliamento delle cause di recesso dei soci a differenza del modello azionario
- Libertà organizzativa
- Illiquidità dell'investimento (teoria del socio prigioniero)






# L'influenza del modello delle close corporations statunitensi

- Concentrazione del capitale in mano a pochi soci
- Diretta gestione dell'impresa (despecializzazione della funzione gestoria)
- Beneficio della limitazione del rischio
- Non applicazione dell'agency theory che caratterizza la public held corporation con dispersione del capitale tra il pubblico di risparmiatori

# Le decisioni dei soci di tipo extrasassembleare



- Decisioni che competono alla **collettività dei soci a maggioranza**:


Art. 2479 comma 2 c.c. stabilisce che sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- 1) approvazione del bilancio
- 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo degli amministratori
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore legale
- 4) le modifiche dell'atto costitutivo
- 5) le decisioni che comportano una modifica sostanziale dell'oggetto sociale o una modificazione dei diritti dei soci




# segue

- Sono competenze necessarie della collettività dei soci non derogabili dalla autonomia privata
- Il metodo assembleare è del tutto facoltativo in quanto in forza dell'art. 2479 comma 3 c.c. "l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso per iscritto"




# METODO ASSEMBLEARE FACOLTATIVO

- In forza dell'art. 2479 comma 4 c.c. solo qualora non sia prevista in via statutaria la consultazione scritta dei soci oppure il consenso per iscritto e lo richiedano uno o più amministratori ovvero un terzo del capitale sociale le decisioni di cui al comma 2 devono essere prese mediante deliberazione assembleare




# METODO ASSEMBLEARE OBBLIGATORIO

- Le decisioni di cui all'art. 2479 comma 2 nn. 4-5 devono in ogni caso formare oggetto di deliberazione assembleare
- Si richiede il metodo assembleare perché si tratta di modifiche dell'atto costitutivo che peraltro richiedono la verbalizzazione da parte del notaio o che comunque impattano sul rischio di investimento dei soci
- Eadem ratio per la riduzione del capitale sociale



## DECISIONI DEI SOCI DI NATURA NON COLLETTIVA


- Art. 2468 comma 3 c.c. stabilisce che in forza dello statuto possano essere riservati a singoli soci diritti speciali riguardanti la amministrazione della società
- Possono pertanto essere assunte decisioni unilateralmente da singoli soci che non sarebbero neppure soggette all'opposizione preventiva tipica dell'amministrazione disgiuntiva



## segue

# DECISIONI DEI SOCI DI NATURA NON COLLETTIVA

- Art. 2479 comma 1 c.c. riserva il potere ai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale di decidere sulle materie che essi intendano avocarsi
- Distinzione ontologica rispetto al regime autorizzatorio previsto dall'art. 2464 n. 5 c.c.
- Si tratta della disposizione normativa più importante perché è idonea a superare ogni forma organizzativa prescelta in forza della autonomia statutaria e che rende centrale la figura del socio uti singulus




## segue

# DECISIONI DEI SOCI DI NATURA NON COLLETTIVA


- Art. 2479 comma 1 c.c. riserva in ogni caso alla autonomia statutaria il potere di riservare alla decisione dei soci anche materie gestorie senza alcun limite





## Conclusioni

- La disciplina della s.r.l. seppure abbia subito ulteriori modifiche dal 2003 sino ad oggi non sembra scalfire la centralità dei soci e la semplificazione dei processi decisionali pur persistendo la possibilità di adozione del modello corporativistico tipico della spa in assenza di opzioni personalistiche.
- In ogni caso anche in presenza di modelli organizzativi incentrati sulla ripartizione di competenze tra soci ed amministratori permane la centralità della figura dei soci i quali possono in ogni momento avocare decisioni in materia di gestione qualora non siano investiti formalmente del potere di amministrazione.



# Conclusioni

- In tale modello si rendono superflui i meccanismi di democrazia azionaria previsti per le spa quotate (deleghe di voto, associazioni di azionisti e sollecitazione delle deleghe) in quanto non si pone il problema della apatia degli azionisti risparmiatori interessati alla remunerazione dell'investimento azionario prevalendo un sistema che vede coinvolti direttamente i soci nella gestione dell'impresa sociale
- Viene svilito il procedimento assembleare nelle sue fasi tipiche convocazione-dibattito-voto perché le decisioni sono prese al di fuori del contesto formale
- Non si pongono problemi di asimmetrie informative sia per effetto dei poteri ispettivi dei soci non amministratori che per il regime di responsabilità che contempla perfettamente il coinvolgimento diretto dei soci nella gestione (art. 2476 n. 8 c.c.)
- Non si tratta come accade nella spa di prevedere solo meccanismi di voto a distanza o per corrispondenza ma di derigere al procedimento assembleare nella sua accezione più ampia quale metodologia di assunzione delle decisioni della società